

CONTENZIOSO

L'aggio a Equitalia viola le norme UE sugli aiuti statali

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 325/1/2016](#) del **12 settembre 2016**, la **Commissione Tributaria Provinciale di Treviso** ha statuito che non è dovuto l'**aggio esattoriale** anche nel caso in cui il contribuente è tenuto a versare i tributi sottostanti, essendo la relativa disposizione di cui all'[articolo 17 del D.Lgs. 112/1999](#) in contrasto con l'**articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea** che vieta gli aiuti di Stato.

Nel caso in esame, una ditta aveva proposto ricorso nei confronti di **Equitalia Nord S.p.a.** avverso un'**intimazione di pagamento** riferita a Iva, Ires, Irap, ritenute e addizionali, per gli anni 2008, 2009 e 2010, contestandone, tra l'altro, l'illegittimità e la conseguente nullità per la "**sproporzionalità dei compensi di riscossione**".

Sul punto, la ditta ricorrente aveva eccepito come, in relazione al calcolo dell'aggio di riscossione, fosse estremamente **eccessivo l'onere** posto a suo carico rispetto al costo effettivo del servizio reso dal concessionario e chiedeva pertanto la sospensione del giudizio in attesa di una relativa pronuncia da parte della **Corte di Giustizia**.

Investita della questione, la CTP di Treviso ha posto la propria attenzione sul tema dell'**aggio di riscossione** il quale, come noto, costituisce il **compenso spettante al concessionario-esattore per l'attività svolta** su incarico e **mandato dell'ente impositore**.

Sul punto, la Commissione ha rilevato come il compenso in questione attenesse, di fatto, al **rapporto tra l'ente impositore ed il concessionario del servizio stesso** (Equitalia, appunto) giacché esso non poteva essere addossato al **contribuente**, inteso come **soggetto estraneo** a tale rapporto.

In buona sostanza, l'anzidetto corrispettivo non trovava alcuna ragione d'essere e appariva preteso in **violazione dei principi costituzionali in materia** in quanto gravante **senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta** (peraltro non dimostrata) sul contribuente.

Come già riconosciuto dalle CTP di Torino e di Latina, tale compenso rappresenterebbe di fatto un'**ulteriore modalità di tassazione**, come tale illegittima, o una sanzione "impropria", posta a carico del contribuente (CTP di Torino ordinanza n. 147/12 e CTP di Latina ordinanza n. 40/13).

La Commissione adita ha inoltre rilevato come il richiamato "aggio esattoriale" contemplato dall'[articolo 17 D.Lgs. 112/1999](#) e sue modifiche, rappresenti, in realtà, un **compenso stabilito**

dalla normativa interna in favore di un'impresa italiana che, essendo scollegato da un'effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un **aiuto di Stato** nettamente in contrasto con l'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).

Tale disposizione prevede, infatti, l'**incompatibilità con il mercato comune degli aiuti** concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, permettano di falsare (o minacciare di falsare) la concorrenza.

Con particolare riferimento ad **Equitalia**, secondo i Giudici la normativa italiana attribuisce alla medesima, quale società commerciale, un **sussidio statale**, ossia un aiuto, che le permette di acquisire un **ingiusto vantaggio economico superiore e diverso** rispetto a quello che conseguirebbe sul mercato o a attraverso un'attività effettivamente svolta. Per questo, Equitalia non potrebbe beneficiare di finanziamenti che possono **condizionare la libera concorrenza**.

La CTP ha poi rilevato come l'**aggio sarebbe destinato a retribuire il servizio reso dal concessionario** a prescindere dall'effettivo costo sostenuto per l'attività di riscossione effettuata nei confronti del singolo contribuente, finendo così per costituire una **forma di sussidio in suo favore**.

In buona sostanza, attraverso l'imposizione del tributo e del suo gettito si verrebbe collateralmente ad ottenere un **finanziamento per il concessionario** atteso che, quando Equitalia Nord interviene per recuperare un credito derivante dai tributi, si produce per essa "l'aiuto" per la sua attività.

È quindi evidente come tale forma di sussidio economico finisca per rientrare nel **divieto di cui all'articolo 107 del T.F.U.E.** il quale prevede il divieto di aiuti che incidono sugli scambi tra stati membri o che possono minacciare di falsare la concorrenza.

Per tale ordine di motivi, la Commissione, **accogliendo il ricorso** in riferimento ai motivi inerenti all'illegittimità dell'aggio, ha ritenuto che la **normativa statale** relativa a tale compenso fosse in **contrasto con la norma predetta** e, quindi, che il pagamento del medesimo dovesse essere **escluso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

